

La legge di Stabilità e il decreto Salva Italia

a cura di **Paolo Ricci**

Centro Studi CGN

La tassazione degli immobili

Rivalutazione delle rendite catastali

Dal 1° gennaio 2012 vengono rivalutate le rendite catastali mediante l'aumento dei moltiplicatori catastali

160 – fabbricati classificati nel gruppo A con esclusione dell'A/10 e categorie C/2, C/6 e C/7;

140 – fabbricati appartenenti al gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;

80 – per gli uffici (A/10) e fabbricati con categoria D/5;

60 – fabbricati appartenenti al gruppo D, escluso D/5 (dal 2013 si sale a 65);


55 – fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi)

La tassazione degli immobili

Rivalutazione delle rendite catastali

Esempio

Abitazione categoria catastale A/2 con una rendita catastale pari ad Euro 800,00



Calcolo valore catastale:


Euro 800,00 + 5% = Euro 840,00

Euro 840,00 x 160 = Euro 134.400,00

La tassazione degli immobili

Rivalutazione del valore dei terreni agricoli

Dal 1° gennaio 2012 il valore dei terreni agricoli aumenta in quanto il moltiplicatore è stato elevato a 130



**Calcolo valore terreni agricoli:
(Reddito dominicale + 25%) x 130**

La tassazione degli immobili

IMU

Anticipata al 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale introdotta dal decreto sul federalismo fiscale (D.Lgs. n. 23/2011)

La tassazione degli immobili

Presupposto impositivo

L'imposta ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze

La tassazione degli immobili

Soggetti passivi

- Tutti i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- In caso di concessione su aree demaniali, il concessionario.
 - Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatore, a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La tassazione degli immobili

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è

il valore degli immobili al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta

La tassazione degli immobili

Le aliquote IMU

Le aliquote IMU variano a seconda della tipologia di immobile sul quale applicare l'imposta

Aliquota ordinaria: 7,6 per mille

I Comuni possono decidere di variarla in aumento o in diminuzione fino a un massimo di 0,3 punti percentuali e quindi:

Aliquota Minima: **4,6 per mille**

Aliquota Massima: **10,6 per mille**

La tassazione degli immobili

L'aliquota IMU per l'abitazione principale

Aliquota ordinaria: 4,0 per mille

I Comuni possono decidere di variarla in aumento o in diminuzione fino ad un massimo di 0,2 percentuali e quindi:

Aliquota Minima: **2,0 per mille**

Aliquota Massima: **6,0 per mille**

La tassazione degli immobili

La detrazione dall'IMU dovuta per l'abitazione principale

Ammontare della detrazione: Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra più soggetti che la utilizzano come tale;

+

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fino ad un massimo di Euro 400,00

DETRAZIONE MAX: Euro 200,00 + 400,00 = Euro 600,00

La tassazione degli immobili

Abitazione principale ai fini IMU

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

1° requisito: formale iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (non più solo dimora abituale)

2° requisito: il contribuente deve dimorare nella casa in cui risiede

La tassazione degli immobili

Assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU

1° caso: abitazione concessa in uso gratuito al parente - non è considerata abitazione e quindi diversamente da quanto accadeva per l'ICI in molti Comuni, l'IMU si paga ad aliquota piena.

2° caso: abitazione sfitta di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero – non è considerata abitazione principale e viene trattata come seconda casa a disposizione.

La tassazione degli immobili

Le pertinenze ai fini IMU

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

La tassazione degli immobili

Il rapporto tra l'IMU e le altre imposte

❑ Immobili non locati (abitazione principale, seconde case a disposizione, altri immobili): l'IMU sostituisce l'ICI, l'IRPEF e le relative addizionali di compartecipazione.

❑ Immobili locati (abitazioni o altri immobili): l'IMU sostituisce l'ICI, ma non l'IRPEF e le relative addizionali di compartecipazione.

La tassazione degli immobili

Il rapporto tra IMU e le altre imposte

- ❑ Immobili strumentali d'impresa: l'IMU sostituisce l'ICI, ma non l'IRPEF e le relative addizionali di partecipazione.
- ❑ Immobili di soggetti IRES: l'IMU sostituisce l'ICI, ma non l'IRES che rimane comunque dovuta.

La tassazione degli immobili

I versamenti

L'IMU dovuta per lo stesso anno va versata tramite il Mod. F24 secondo le seguenti scadenze:

- ❑ 16 giugno a titolo di acconto (per l'anno 2012 il termine scade il 18 giugno);
- ❑ 16 dicembre a titolo di saldo (per l'anno 2012 il termine scade il 17 dicembre).

Con appositi provvedimenti verranno stabilite
le modalità di versamento

La tassazione degli immobili

IVIE

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

A decorrere dal **2011** è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Soggetto passivo è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.

La tassazione degli immobili

IVIE

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto (da 15 giorni in poi viene computato un mese intero).

L'aliquota è del 7,6 per mille del valore dell'immobile

La tassazione degli immobili

IVIE

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

La tassazione degli immobili

IVIE

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

Dall'imposta dovuta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

La detrazione del 36%

Inserita nel TUIR la detrazione del 36%

Le spese sostenute per le manutenzioni, le ristrutturazioni edilizie e i restauri conservativi effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Limite di spesa: 48 mila euro (idem)

Numero rate: 10 (idem)

Scompare la possibilità di 3 e 5 rate a seconda dell'età

La detrazione del 36%

Inserita nel TUIR la detrazione del 36%

In ipotesi di vendita di immobile su cui sia in corso la detrazione del 36%, le rate residue potranno essere oggetto di contrattazione.

Se nel contratto non è stabilito nulla, le rate residue passano all'acquirente.

Si ritiene che la stessa interpretazione possa essere applicata anche in caso di donazione o permuta

La detrazione del 36%

Inserita nel TUIR la detrazione del 36%

In ipotesi di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione del 55%

Proroga della detrazione al 31.12.2012

Le spese per il risparmio energetico vengono prorogate a tutto il 2012 e riguarderanno anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Credito IRPEF 2011

D.P.C.M. 21.11.2011

Riduzione dell'acconto dovuto dalle persone fisiche a titolo di IRPEF 2011 ovvero delle relative imposte sostitutive. Chi, nel frattempo, avesse già provveduto a versare gli acconti potrà utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione con altre imposte e contributi mediante il Mod. F24.

Risoluzione n. 117 del 30.11.2011

Approvati i codici tributo da adoperare con il Mod. F24:

1797 - CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011;

1844 - CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011;

4035 - IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.

Credito IRPEF 2011

ATTENZIONE

Nei prossimi modelli dichiarativi le eccedenze utilizzate in compensazione andranno indicate negli appositi righi, che verranno istituiti.

Attualmente, sulle bozze del Modello 730/2012, i campi interessati sono:

- Rigo F1, colonna 3: eccedenza di acconto IRPEF utilizzata in compensazione in F 24;
- Rigo F1, colonna 8: eccedenza di acconto Cedolare secca utilizzata in compensazione in F 24.

Modifiche all'IRAP

Deducibilità dell'IRAP

Dal periodo d'imposta 2012 è deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo l'IRAP pagata nell'anno e riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del D.lgs. N. 446/97

Modifiche all'IRAP

Deducibilità dell'IRAP

Scompare la deducibilità stabilita nella misura forfetaria del 10% nel caso in cui si possa beneficiare della nuova deducibilità, con la conseguenza che la deducibilità del 10% rimarrà solo nel caso in cui tra i costi non si abbiano quelli per lavoro dipendente, ma si abbiano quelli per interessi passivi.

Modifiche all'IRAP

Deduzioni IRAP

Aumenta l'importo delle deduzioni forfetarie in presenza di dipendenti di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.

Nuove deduzioni:

Euro 15.200 per imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Euro 10.600 per imprese operanti nelle altre regioni

Aiuto alla Crescita Economica

Aumenti di capitale

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 viene introdotta una deduzione dal reddito d'impresa pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

La percentuale di rendimento nozionale per il primo triennio è stabilita nella misura del 3%

Aumenti di capitale

Beneficiari:

- Società di capitali;
- Enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (consorzi compresi);
- Società di persone (*);
- Imprese individuali (*).

(*) solo soggetti in contabilità ordinaria

Aumenti di capitale

Applicazione del beneficio:

Sull'incremento patrimoniale viene riconosciuto un rendimento calcolato con una determinata percentuale che incorpora il rischio d'impresa. Il rendimento genera una deduzione dall'imponibile IRES/IRPEF valida nell'anno dell'aumento e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce.

La deduzione non assume rilevanza ai fini IRAP

Aumenti di capitale

Modalità:

L'attuazione dell'agevolazione è subordinata ad un decreto del MEF che dovrà essere emanato entro il 27 gennaio 2012.

In particolare per i soggetti IRPEF le modalità attuative dovranno essere stabilite con un apposito decreto in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES.

Aumenti di capitale

Quantificazione dell'incremento:

- Conferimenti in denaro (si computano a partire dalla data del versamento, ossia è richiesto il ragguglio ad anno; tali conferimenti, dall'anno successivo rilevano per intero).
- Accantonamenti a riserva di utili (si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono formati; non rilevano gli accantonamenti a riserva di utili indisponibili).
- Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio che è stato conferito, esclusi i conferimenti in natura.

Aiuto alla Crescita Economica

Confronto tra DIT e ACE

	DUAL INCOME TAX	AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
Meccanismo agevolativo	Doppia aliquota dell'imposta sul reddito con il 19% sul reddito agevolato	Deduzione dal reddito di un importo pari al rendimento nozionale su incremento capitale proprio
Incremento del capitale per soggetti IRPEF	Intero patrimonio netto contabile risultante dal bilancio al netto dell'utile di periodo	Modalità applicative che verranno stabilite con apposito decreto dal MEF
Limiti al beneficio	Il capitale agevolabile non può superare il patrimonio netto risultante dal bilancio	Nessun limite

Aiuto alla Crescita Economica

Confronto tra ACE e rendimento Titoli di Stato

Rendimento effettivo del capitale investito in azienda in termini di minore imposta:

Aliquota IRES x rendimento nozionale
 $27,50 \times 3\% = 0,825\%$

Rendimento effettivo del capitale investito in Titoli di Stato:

Percentuale di interesse al netto delle imposte

Riscossione

Rateazioni di cartelle di pagamento

In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria è possibile chiedere ad Equitalia una proroga della rateazione per un periodo fino a 72 mesi.

Condizione:

Non deve essere intervenuta la decadenza della rateazione che si realizza quando viene omesso il versamento della prima rata ovvero di due rate successive.

Rateazioni di cartelle di pagamento

La novità rilevante è che il nuovo piano di rateazione può essere richiesto con rate variabili crescenti per ciascun anno.

Rateazioni di cartelle di pagamento

Per le rateazioni in essere alla data del 28.12.2011 e attualmente interessate dalla decadenza è possibile chiedere la proroga della rateazione fino a 72 rate, a condizione che venga comprovato il peggioramento della situazione di difficoltà economica rispetto a quella già valutata a suo tempo.

Rateazioni di comunicazioni

- Nessuna richiesta di garanzia per elevati importi
- Validità della rateazione nel caso in cui venga tardivamente versata una rata (esclusa la prima e purché entro il termine di versamento della successiva)

Riscossione

Rateazioni di comunicazioni

Possibilità di ravvedersi sul tardivo versamento di una rata (esclusa la prima e purché entro il termine di versamento della successiva).

Modalità e codici tributo sono stati approvati con la
Risoluzione n. 132 del 29.12.2011

Riscossione

Ris. n. 132/2011

8929 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-*bis* DPR n. 600/73 e 54-*bis* DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - SANZIONE;

1980 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-*bis* DPR n. 600/73 e 54-*bis* DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI;

8931 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - SANZIONE;

1981 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 –INTERESSI;

Riscossione

Ris. n. 132/2011

8932 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - SANZIONE;

1982 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - INTERESSI;

8933 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 - SANZIONE;

1983 - Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI.

Riscossione

Rateazioni di comunicazioni

ATTENZIONE

La modifica normativa interviene anche nell'ipotesi di rateazioni in corso all'entrata in vigore della legge, ossia dal 28 dicembre 2011.

I nuovi regimi contabili

Art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011

Dal 1° gennaio 2012 vengono introdotti due nuovi regimi contabili


Regime dei nuovi minimi

Regime super semplificato

I nuovi regimi contabili

Art. 10, D.L. n. 201/2011

Dal 1° gennaio 2013 viene introdotto un nuovo regime contabile



Il regime premiale della trasparenza

Il regime dei nuovi minimi

Soggetti beneficiari

Personе fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:

- iniziano una nuova attività

oppure

- l'hanno intrapresa dal 1° gennaio 2008

Il regime dei nuovi minimi

DURATA

Periodo d'imposta d'inizio dell'attività + i 4
successivi

oppure

anche oltre i 4 successivi ma non oltre il periodo
d'imposta di compimento del 35° anno di età

Il regime dei nuovi minimi

DURATA

ESEMPIO: professionista che ha iniziato l'attività nell'anno 2007 e che dal 2008 è rientrato nel regime degli ex-minimi fino al 2011

Il professionista in esame NON può rientrare nel nuovo regime dei minimi in quanto l'attività è stata iniziata prima del 1° gennaio 2008

Il regime dei nuovi minimi

DURATA

ESEMPIO: professionista che ha iniziato l'attività nell'anno 2010 nel regime degli ex-minimi fino al 2011.
Nell'anno 2012 compirà 40 anni di età

Il professionista in esame può rientrare nel nuovo regime dei minimi fino all'anno 2014

Il regime dei nuovi minimi

DURATA

ESEMPIO: professionista che ha iniziato l'attività nell'anno 2010 nel regime degli ex-minimi fino al 2011.
Nell'anno 2024 compirà 35 anni di età

Il professionista in esame può rientrare nel nuovo regime dei minimi fino all'anno 2024.
Dall'anno 2025 non potrà più essere compreso.

Il regime dei nuovi minimi

Requisiti per accedere

Per poter accedere al nuovo regime dei minimi è necessario:

- *avere i requisiti previsti dai commi 96 e 99 dell'art. 1, legge n. 244/2007;*
- *rispettare i nuovi requisiti previsti dall'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011.*

Il regime dei nuovi minimi

Commi 96 e 99, art. 1, legge n. 244/2007

Coloro i quali nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30 mila euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) o c-bis), T.U., anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53 del T.U.;

Il regime dei nuovi minimi

Commi 96 e 99, art. 1, legge n. 244/2007

Coloro i quali nel triennio solare precedente:

non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15 mila euro.

Il regime dei nuovi minimi

Commi 96 e 99, art. 1, legge n. 244/2007

Soggetti per i quali NON si verifici una delle seguenti condizioni:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA;
- sono soggetti non residenti;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del T.U. ovvero a S.r.l. che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale.

Il regime dei nuovi minimi

Commi 1 e 2, art. 27, D.L. n. 98/2011

- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tirocinio escluso);
- l'attività può essere il proseguimento di un'impresa esercitata da altro soggetto a condizione che i relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non siano superiori a 30 mila euro.

Il regime dei nuovi minimi

ATTENZIONE:

NON VIENE ESPRESSAMENTE CONFERMATA
TRA LE CONDIZIONI PER LA PERMANENZA
QUELLA DEL REGOLARE ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI,
ASSICURATIVI ED AMMINISTRATIVI, PREVISTA,
INVECE, PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 13
DELLA LEGGE N. 388/2000

Il regime dei nuovi minimi

TASSAZIONE:

IMPOSTA SOSTITUTIVA STABILITA
NELLA MISURA DEL 5%

IN LUOGO DEL 20% PREVISTO FINO AL
PERIODO D'IMPOSTA 2011

Il regime dei nuovi minimi

RITENUTA:

Sui compensi/ricavi dei contribuenti che applicano il regime dei nuovi minimi NON viene applicata la ritenuta d'acconto.

Il contribuente minimo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva

Il regime dei nuovi minimi

Adempimenti contabili

Esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili

Determinazione del reddito secondo il criterio di cassa

No IVA

No Studi di Settore

Il regime dei nuovi minimi

Adempimenti fiscali

Sì Modello Unico (solo redditi)

No comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3 mila euro (Spesometro)

No comunicazione per operazioni con Paesi Black-list

Sì archivio VIES

Il regime super semplificato

Soggetti interessati

I contribuenti che pur avendo i requisiti richiesti dalla legge n. 244/2007 non possono accedere al nuovo regime dei minimi in virtù dei nuovi requisiti richiesti dal D.L. n. 98/2011 (ad esempio inizio dell'attività ante anno 2008) ovvero quelli che ne fuoriescono (ad esempio per scadenza del periodo temporale) accedono naturalmente al nuovo regime super semplificato

Il regime super semplificato

CARATTERISTICHE AGEVOLATIVE

- Esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che ai fini II.DD.
- Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA
 - Esonero dall'IRAP

Il regime super semplificato

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Lavoro
autonomo

Art. 54 del TUIR

Principio di
cassa

Reddito
d'impresa

Art. 66 del TUIR

Principio di
competenza

Il regime super semplificato

Adempimenti contabili

Esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili

Sì conservazione dei documenti contabili

No IVA periodica, Sì IVA annuale

Sì Studi di Settore

Il regime super semplificato

Adempimenti fiscali

Sì Modello Unico (redditi ed IVA)

*Sì comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
IVa superiori a 3 mila euro (Spesometro)*

Sì comunicazione per operazioni con Paesi Black-list

Sì archivio VIES

Decadenza

I CONTRIBUENTI DECADONO DAL REGIME
SEMPLIFICATO DALL'ANNO SUCCESSIVO IN CUI
SONO VENUTE MENO LE CONDIZIONI PREVISTE DAI
COMMI 96 E 99 DELLA LEGGE N. 244/2007

Il regime super semplificato

Opzione

I CONTRIBUENTI CHE NATURALMENTE RIENTRANO
NEL REGIME SUPER SEMPLIFICATO POSSONO
SEMPRE OPTARE PER IL REGIME
SEMPLIFICATO/ORDINARIO.

L'OPZIONE HA UNA VALIDITA' MINIMA DI TRE ANNI
TRASCORSI I QUALI MANTIENE UNA VALIDITÀ
ANNUALE.

Il regime premiale della trasparenza

Soggetti beneficiari

Professionisti o imprenditori, ovvero coloro i quali svolgono le suddette attività in forma associata (art. 5 del TUIR)

NON ASSUME RILEVANZA IL TIPO DI
CONTABILITÀ ADOTTATA

Il regime premiale della trasparenza

Agevolazioni

- ✓ Semplificazione degli adempimenti amministrativi
 - ✓ Assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ Accelerazione rimborso o compensazione crediti IVA
 - ✓ Esclusione da accertamenti analitici-induttivi
 - ✓ Riduzione termini per l'accertamento
- ✓ Necessario maggiore scostamento per redditometro

Il regime premiale della trasparenza

Applicazione del redditometro

Accertamento sintetico possibile a condizione che il reddito accertato si discosti per almeno 1/3 da quello dichiarato.

L'agevolazione si rende applicabile a condizione che il soggetto in esame applichi gli studi di settore e risulti congruo e coerente

Il regime premiale della trasparenza

Condizioni

- Trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi, le fatture emesse e quelle ricevute, nonché gli acquisti e le cessioni non soggetti a fattura
- Istituire un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività imprenditoriale o professionale

Il regime premiale della trasparenza

Semplificazioni contabili-amministrative

Predisposizione da parte dell' Agenzia delle Entrate:

- delle liquidazioni IVA, dei modelli F24 e della dichiarazione IVA;
- del modello 770 semplificato;
- del mod. CUD e degli F24 periodici.

L'Agenzia delle Entrate provvederà anche alla gestione degli esiti relativi all'assistenza fiscale

Il regime premiale della trasparenza

Semplificazioni contabili-amministrative

Viene prevista la soppressione dell' obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale

Il regime premiale della trasparenza

Semplificazioni contabili-amministrative

Abolizione del visto di conformità ai fini IVA

Esonero della garanzia per i rimborsi Iva

Anticipazione del termine per compensare il credito IVA

Il regime premiale della trasparenza

Solo per chi è in contabilità semplificata

Reddito determinato per cassa

Esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili
sia ai fini IRPEF che IRAP

Esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e
dall'acconto IVA

Il regime premiale della trasparenza

Regime opzionale

L'opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime scelto

Chi vorrà accedere fin dal 2013 dovrà optare nel prossimo modello dichiarativo

Il regime premiale della trasparenza

Decadenza dal regime

Chi non invierà telematicamente i documenti all'Agenzia delle Entrate sarà soggetto alla **revoca dei benefici previsti**



sanzione pecuniaria da Euro 1.500 a 4.000

Il regime premiale della trasparenza

Decadenza dal regime

Se l'invio dei documenti avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza prevista, non si decade dal regime, ma si rimane soggetti alla **sanzione pecuniaria** da Euro 1.500 a 4.000

ATTENZIONE

La sanzione potrà essere oggetto di ravvedimento operoso

Chiusura partite IVA inattive

Riapertura dei termini

Sanatoria delle partite IVA inattive introdotta dall'art. 23, comma 23, D.L. n. 98/2011 con scadenza: 4.10.2011

Riapertura dei termini disposta dal comma 6, art. 29 del D.L. n. 216/2011

NUOVA SCADENZA: 2 APRILE 2012

Chiusura partite IVA inattive

Soggetti interessati

Titolari di Partita Iva che non hanno comunicato tempestivamente (30 giorni) la cessazione dell'attività

La sanatoria è consentita a condizione che la violazione non sia stata già constatata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente

Chiusura partite IVA inattive

Modalità

Per usufruire della sanatoria basterà effettuare il pagamento dell'importo forfetario pari ad Euro 129,00 mediante il Mod. F24 – elementi identificativi

Tipo: **R**

Elementi identificativi: **numero partita IVA**

Codice tributo: **8110**

Anno di riferimento: **anno in cui è cessata l'attività**

Importo a debito: Euro **129,00**

Chiusura partite IVA inattive

Adempimenti

Nessun adempimento è posto a carico del contribuente

Non va consegnato all'Agenzia la copia del Mod. F24

Non è richiesta la presentazione dei modelli AA7/10 o AA9/10 in quanto l'effettuazione del versamento sostituisce la presentazione della dichiarazione

Chiusura partite IVA inattive

Cancellazione d'ufficio

Il numero di partita IVA è revocato d'Ufficio qualora per 3 annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011

Congrui	I benefici sono: <ul style="list-style-type: none">• Abolizione dei controlli analitici presuntivi;• Riduzione di un anno dei termini per l'accertamento;• Aumento della % di scostamento prevista dal redditometro
Condizioni	<ul style="list-style-type: none">• Fedeltà dei dati dichiarati nel modello studi di settore• Coerenza rispetto agli indicatori previsti dallo studio di settore
Non Congrui	Intensificazione dei controlli attraverso la predisposizione di apposite liste selettive e intensificazione dei controlli bancari
Norme soppresse	Eliminata la franchigia da accertamento analitico presuntivo recentemente introdotta
Decorrenza	Periodo d'imposta 2011

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

L'art. 23, comma 28, del D.L. 98/2011, convertito dalla L.111/2011, reca disposizioni riguardanti gli Studi di Settore ed, in particolare:

- **tempistica di pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale;
- **inasprimento delle sanzioni** in caso di omessa presentazione;
- utilizzo degli stessi in sede di **accertamento**.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Tempistica di pubblicazione

La lettera a) del comma 28 prevede che *“a partire dall’anno 2012 gli Studi di Settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il **31 dicembre** del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”* .

Coerentemente con l’esigenza di rendere gli Studi di Settore capaci di “leggere” al meglio gli andamenti economici e dei mercati, la norma specifica che essi possono essere integrati entro il **successivo 31 marzo**.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Inasprimento delle sanzioni

Al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs 471/1997 viene aggiunto il periodo:

*“Si applica la **sanzione in misura massima** nelle ipotesi di **omessa presentazione** del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.”*

L'importo massimo previsto dalla norma ammonta a **Euro 2.065,00**.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione del modello con una dichiarazione integrativa o a seguito di invito da parte dell'ufficio, la nuova sanzione verrebbe scongiurata.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Decorrenza

Come è stato chiarito dalla circolare 41/E 2011, la disposizione in oggetto si applica con riguardo alle **violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011**, coerentemente con il principio di legalità espresso dall'articolo 3 del D.Lgs n. 472 del 1997.

Pertanto, la sanzione in misura massima verrà comminata a partire dalle dichiarazioni presentate **successivamente all'entrata in vigore** della disposizione.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Profili accertativi

La lettera c) introduce la possibilità di procedere all'accertamento induttivo “*puro*”, così come previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nei seguenti casi:

- Omessa o infedele dichiarazione dei dati previsti nel modello;
- Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti;
- Il maggior reddito d'impresa o arte e professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Accertamento da studi di settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Decorrenza

Anche in questo caso la disposizione in oggetto si applica con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal **6 luglio 2011**, coerentemente con il principio di legalità espresso dall'articolo 3 del D.Lgs n. 472 del 1997.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011

Anche le lettere e), f) e g) prevedono **l'aumento del carico sanzionatorio relativo ad ipotesi di mancata allegazione del modello.**

In particolare, si prescinde dalla circostanza che ha generato la mancata allegazione, prevedendo, tuttavia, una sanzione rideterminata in seguito alla rettifica effettuata dall'ufficio.

In tali ipotesi, la sanzione ordinaria prevista (sanzione per infedele dichiarazione, dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito) è elevata del 50%, con un range quindi **dal 150% al 300%.**

La maggiorazione scatta qualora il reddito accertato sia superiore di oltre il 10% rispetto al dichiarato.

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011 - Sanzioni

MINIMA	MASSIMA	CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ
/	2.065,00 Euro	Non aver presentato il modello né nella dichiarazione originaria, né tardivamente, né in seguito a invito dell'Agenzia delle entrate
100% della maggiore imposta	200% della maggiore imposta	Il contribuente non ha compilato correttamente il modello per la raccolta dati degli studi ed il maggior reddito contestato non supera il 10% del reddito dichiarato
110% della maggiore imposta	220% della maggiore imposta	Il contribuente non ha indicato correttamente le cause di esclusione o di inapplicabilità e/o non ha compilato correttamente il modello per la raccolta dati ed il maggior reddito contestato supera il 10% del reddito dichiarato
150% della maggiore imposta	300% della maggiore imposta	Il contribuente non ha presentato il modello per la raccolta dati degli studi, nemmeno in seguito a invito dell'Agenzia delle entrate e il maggior reddito contestato supera il 10 % del reddito dichiarato

Accertamento da Studi di Settore

Le modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011

Dopo gli interventi del DI 98/2011, anche il DI 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, interviene in materia di studi di settore.

La norma dispone che **l'inibizione dagli accertamenti analitico-induttivi**, basati su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi dichiarati (con limite massimo di Euro 50.000,00) **si consegue** se il contribuente risulta congruo – anche a seguito di adeguamento – rispetto alle risultanze di GERICO anche per l'anno precedente.

Dunque **la congruità matura in due anni.**

Inibizione degli accertamenti analitico induttivi

Soggetto congruo agli studi
(anche mediante adeguamento)

Nel periodo d'imposta stesso ed
in quello precedente
Due anni

Se non risultano irrogabili
sanzioni per irregolare
compilazione del modello studi

Società di comodo

Le modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011

La novità principale consta nell'introduzione di una maggiorazione dell'aliquota IRES di 10,5 punti percentuali, da applicarsi "solamente" alle società di capitali ed agli altri soggetti passivi IRES che realizzino la condizione di società non operativa.

Tale maggiorazione si applica anche alle società di persone non operative partecipate da soggetti IRES. In tal caso la maggiorazione assumerà rilevanza in relazione al reddito imputato per trasparenza a questi ultimi.

Società di comodo

Le modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011

Secondo l'art. 2, comma 36-*decies*, del D.L. n. 138/2011, le società e gli enti in **perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi** si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta; la norma prosegue, poi, affermando che *“restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”*.

Società di comodo

Le modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011

La nuova “**stretta**” **opera a decorrere dal 2012**, sebbene per l’acconto relativo al 2012 stesso si debba rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) così come se le nuove disposizioni fossero già in vigore.

Ciò sembrerebbe significare che, nel caso in cui le dichiarazioni relative al 2009, al 2010 e al 2011 siano in perdita (fiscale), dal 2012 la società sarebbe *ex lege* “**di comodo**”.

Sempre in presenza dei suddetti requisiti, inoltre (triennio 2009 – 2011 in perdita), andrebbe calcolata un’**imposta virtuale 2011** considerando già nel 2011 la società quale non operativa ai soli fini degli acconti da corrispondere in giugno e novembre del 2012.